

## 1. Nozioni generali

**Definizione di diritto internazionale:** complesso di **principi e norme, scritte e consuetudinarie**, che disciplinano i rapporti tra i **sogetti della Comunità internazionale (C.I.)**.

**Norme del diritto internazionale (D.I.):** sono tutte quelle **regole di condotta il cui rispetto è da considerarsi obbligatorio** da parte dei soggetti del D.I.: al singolo comportamento prescritto a carico di un soggetto di D.I. fa costantemente riscontro una pretesa di un altro soggetto a che tale comportamento sia tenuto (GIULIANO).

**Soggetti della Comunità internazionale (C.I.):** sono tutti gli **enti** (Stati e organizzazioni internazionali: **O.I.**) che possiedono l'astratta attitudine a divenire **titolari di diritti e obblighi previsti dalle norme del diritto internazionale**.

Se, in origine, la Comunità internazionale si qualificava solo come «**comunità di Stati**», successivamente la soggettività è stata estesa anche alle **organizzazioni internazionali** e, più recentemente, in taluni casi anche agli **individui**.

Più controversa risulta l'attribuzione dello *status* di soggetti internazionali ad altri enti che pure partecipano alla vita di relazione internazionale e ne sono da questa influenzati (si pensi, ad esempio, a determinate popolazioni senza territorio, (es.: Curdi) ai *movimenti di liberazione nazionale* e alle *imprese multinazionali*).

## Peculiarità dell'ordinamento internazionale

- ▶ i suoi soggetti sono posti, solo sotto il profilo giuridico formale, su un **piano paritario**, mentre la realtà politica ed economica del mondo attuale è molto diversa
- ▶ **in assenza di un «governo mondiale»** che detti e imponga le opportune regole di condotta per gli Stati e le O.I., i *singoli Stati* provvedono *autonomamente* alla produzione e all'esecuzione delle norme di D.I.
- ▶ **non** esistono **organi** dotati di **poteri coercitivi e sanzionatori** (i tribunali internazionali hanno *carattere facoltativo*)
- ▶ vige l'istituto dell'**autotutela** a difesa degli Stati (art. 51 Carte delle N.U.) se l'azione delle Nazioni unite non è all'altezza di arrestare o circoscrivere le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale

## Differenze

Il diritto internazionale, denominato anche diritto internazionale pubblico, non va confuso col **diritto internazionale (D.I.) privato** (d.i.p.), che costituisce un **ramo del diritto interno** in quanto è formato dal complesso delle **norme giuridiche prodotte da uno Stato per regolare i rapporti tra privati collegati ad altri ordinamenti** e stabilire i casi in cui vada applicato il diritto nazionale o quello straniero.

## Effetti della globalizzazione sulla comunità internazionale (C.I.)

Oggi il tradizionale sistema politico che regge la società internazionale è in crisi e non appare più idoneo a regolare le sorti del pianeta a causa della crescente e irreversibile integrazione delle economie e della finanza mondiale che ha portato al fenomeno della **globalizzazione**.

La *globalizzazione* ha superato i confini nazionali "deterritorializzando" mercati, economie e finanze e asservendo il mondo a nuove regole basate esclusivamente sulla massimizzazione del profitto che condizionano fortemente la vita degli "Stati sovrani" e fanno retrocedere le conquiste della forma di "stato sociale" (*Welfare state*) con potenziali violazioni dei **diritti e delle libertà dell'uomo** trascinando così nella povertà e nell'indigenza quasi un terzo della popolazione mondiale.

## 2. Fondamento del diritto internazionale

È da secoli dibattuta e che oggi non può non tener conto degli effetti della globalizzazione. Esaminiamo le specifiche teorie:

**Teoria del diritto naturale:** pone a fondamento del sistema delle relazioni internazionali il **diritto naturale considerato l'unica fonte di diritto universale** in grado di imporre le regole di comportamento agli Stati pur in assenza di un'entità sovranazionale.

Il suo primo e più importante esponente fu l'olandese GROZIO (XVII secolo)

### Teorie positiviste (voluntaristiche)

► **Teoria dell'autolimitazione dello Stato:** secondo tale dottrina risalente all'800 non esiste un vero e proprio *ordine giuridico internazionale* in quanto lo Stato può essere sottoposto soltanto a quegli obblighi che esso stesso ha accettato attraverso un **libero atto di autolimitazione** della propria sovranità (JELLINEK, JHERING). Viene pertanto negata la validità di qualsiasi norma *eteronoma (jus cogens)* derivante dall'ordinamento internazionale, qualora essa non sia espressione di un vincolo che ciascuno Stato ha accettato o si è autonomamente autoimposto

► **Teoria della volontà comune:** afferma l'esistenza di un ordinamento giuridico internazionale. Le norme di D.I. sono il risultato dell'incontro delle singole volontà condivisa da tutti gli Stati che danno vita ad una superiore **volontà comune** (TRIEBEL, ANZILOTTI).

Il trattato-accordo o trattato-normativo (*Vereinbarung*) rappresenta la sintesi della volontà espressa dai singoli Stati, totalmente autonoma rispetto alla volontà di *autolimitazione* manifestata dallo Stato nel concludere un accordo

### Teorie non volontaristiche

► **Teoria normativista pura:** la validità delle norme giuridiche trova la sua giustificazione in una **norma-base fondamentale** (GRUNDNORM) raffigurata con la forma di piramide rovesciata che conferisce efficacia a tutto il sistema dei singoli Stati partendo dalle norme di D.I. (KELSEN)

► **Teoria sociologica francese:** alla base del diritto internazionale vi è un sentimento di **solidarietà collettiva** che supera gli interessi dei singoli Stati ed è in grado di spingere i soggetti della Comunità internazionale a ricercare il *bene comune* (cd. teoria della "sociabilità" - VENTURINI)

► **Teoria realista:** considera l'ordinamento internazionale come un **dato di fatto** rilevabile solo **storicamente ed effettivamente** tenendo conto prevalentemente delle forze sociali che lo hanno generato e lo compongono facendo capo ad un superiore **Corpo Sociale Internazionale**.

Uno dei suoi più illustri esponenti fu in Italia ROLANDO QUADRI

### 3. Nozione, scopo e campo di applicazione del D.I.

#### Definizione

► Il **diritto internazionale pubblico**, come si è detto è quel complesso di **norme che disciplinano le relazioni tra i soggetti della Comunità internazionale**.

Questa **definizione** merita alcune precisazioni:

- per «**norme di diritto internazionale**» devono intendersi tutte quelle *regole di condotta* sancite da *principi, consuetudini e trattati*;
- l'espressione «**soggetti della Comunità internazionale**», invece, fa riferimento a tutti i soggetti *che possiedono l'astratta attitudine a divenire titolari dei diritti e degli obblighi* previsti dalle **norme di diritto internazionale**.

Ai *soggetti istituzionali* (come gli Stati) si sono affiancate nel tempo altre presenze come le **O.N.G.** (*organizzazioni non governative*) che, seppure privi di vincoli giuridici e politici con le entità statuali, hanno notevole rilievo perché *affrontano a livello sovranazionale problematiche* urgenti e indifferibili per la sopravvivenza del genere umano.

► Gli **scopi** del D.I. sono molteplici:

- da un lato **ridurre** la potenziale situazione dell'**anarchia** che tende a svilupparsi nelle relazioni internazionali in assenza di *un'autorità sovraordinata dotata di poteri coercitivi*;
- dall'altro, assicurare la **coesistenza pacifica** tra gli Stati nell'*interesse dell'ordine pubblico mondiale* (TUNKIN);
- mirare alla **salvaguardia del pianeta** (tutela dell'inquinamento, lotta al cambiamento climatico etc.);
- disciplinare l'uso e l'accesso allo **spazio extra-atmosferico** da parte degli Stati.

Questi scopi, nel corso della storia sono passati in secondo piano tutte le volte che gli interessi politico-economici delle *grandi potenze* o dei *gruppi di potere non statuali* (es.: *multinazionali*) hanno prevalso sui fini collettivi perseguiti dalla Comunità internazionale.

Così la **globalizzazione** ha consentito ai nuovi e potenti *centri di potere economico* di influenzare la politica delle grandi potenze (es. in materia di gestione delle risorse: es. petrolio e altre fonti energetiche).

Il **campo di applicazione** del D.I. «tradizionale», dunque, non riesce a incidere e regolare tutte le attività statali (*economiche, finanziarie, scientifiche*), ma solo quelle che storicamente i singoli Stati e soggetti di D.I. hanno ritenuto di portare alla *ribalta* (come l'*esplorazione dello spazio*, l'utilizzo dei *fondi marini*, l'*inquinamento del pianeta* etc.) o che gli stessi Stati sono chiamati a risolvere collettivamente (es.: *criminalità internazionale, terrorismo*) per la salvaguardia dell'umanità.

#### Scopi e campi di applicazione

### 4. Quadro presente e previsioni future

La citata **frammentazione dei centri di potere** che deriva prevalentemente dal **dominio dell'economia rispetto alla politica**, ha inciso non poco sulla **effettiva sovranità** dei singoli Stati, sulla loro **eguaglianza formale** e sullo sviluppo complessivo della comunità internazionale.



La mancata affermazione di regole di D.I. **chiare e obbligatorie**, capaci di imporsi al di sopra degli Stati, ha fatto sì che i **principi fondanti** della **Comunità internazionale** fossero sanciti molto spesso da *strumenti normativi non obbligatori* (come le «raccomandazioni» e le «dichiarazioni solenni» dell'Assemblea delle Nazioni Unite e, in generale, la *soft-law*) dando luogo ad un diritto **internazionale** più «dichiarato» che «imposto», non sempre in grado di applicare **sanzioni uguali per tutti i membri della comunità**.

Tale sistema ha preso lentamente forma grazie allo sviluppo della **soft law** (*normativa non scritta*) derivante soprattutto dall'**incitamento** e dalle **sensibilizzazioni** verso gli Stati maturate nei lavori delle grandi «**conferenze internazionali**» su problemi improcrastinabili (*tutela dell'ambiente, della salubrità del pianeta* etc.) cui i singoli Paesi sarebbero tenuti a conformarsi a salvaguardia del futuro dell'umanità (1).

Tuttavia, finché non si giungerà a un **sistema sanzionatorio efficace e generalizzato** il **diritto internazionale** e le sue regole non potranno incidere significativamente (anche a causa della debolezza N.U.) sulla condotta delle *grandi potenze* accentuando così il divario — anche da un punto di vista giuridico — tra il *Nord* e il *Sud* del mondo.

## 5. L'impero nella visione di Hardt-Negri

Secondo alcuni autori, l'attuale ordine internazionale non sembra essere più regolato dagli Stati e dalle Nazioni Unite, ma da una **nuova struttura di potere** a **tendenza universalista** alla quale gli ordinamenti statali hanno progressivamente trasferito porzioni sempre più importanti della propria sovranità.

Tale «**ordine**» costituirebbe una «*sintesi delle tre fondamentali forme di governo*»:

- la **monarchia** è impersonata dal **monopolio della forza militare** da parte degli Stati Uniti, dal potere politico del G8 e dei successivi G20, da agenzie militari come la NATO, nonché dagli organismi di controllo dei flussi finanziari come la Banca mondiale o il Fondo monetario internazionale;
- l'**aristocrazia** è quella del **denaro**: le grandi multinazionali che organizzano la produzione e la distribuzione dei beni e, in generale, i detentori del potere economico;
- la **democrazia** è costituita dagli **organismi che tutelano gli interessi dei popoli e del pianeta**: in particolare le **organizzazioni non governative, non-profit**, mirano alla salvaguardia del *Pianeta* assieme alla difesa dei diritti umani» (HARDT-NEGRI).

## 6. Nozioni introduttive sul sistema delle fonti

**Caratteri generali**: l'ordinamento giuridico della società internazionale è un sistema **atipico** in quanto le tre funzioni di **produzione**, **accertamento** e **realizzazione coercitiva** del D.I. sono esercitate dagli stessi soggetti che compongono la Comunità internazionale, mentre negli ordinamenti interni poteri di **vigilanza** e di **controllo** della loro osservanza sono delegate a differenti organi tra loro autonomi e indipendenti.

Di fatto **non esiste un'assemblea legislativa mondiale** (ad eccezione della sempre più fragile assemblea generale delle N.U.) preposta alla produzione normativa coercitiva, **manca un organo giudiziario obbligatorio** (essendo la funzione giurisdizionale internazionale di natura arbitrale), e i soggetti dell'ordinamento procedono in via diretta e senza controllo alla realizzazione coercitiva se viene violato un loro diritto (**autotutela**).

(1) Si pensi all'accordo USA-Cina nella conferenza *climate change* (dicembre 2013), seguita dalla quasi totalità degli Stati del mondo (196), in cui sono state concordate nuove misure per la lotta al cambiamento climatico, e alla stessa Enciclica *Laudato sii* di Papa Francesco (maggio 2013) in cui il Pontefice propugna con vigore la difesa dell'ambiente.

In tal modo, si assiste al ritorno a una Comunità internazionale di tipo verticistico, in cui le maggiori potenze mondiali si impegnano in prima persona sulla risoluzione dei più importanti problemi che affliggono il pianeta.

**Art. 38**  
**Statuto della Corte internazionale di giustizia (CIG)**

- ▶ L'articolo dispone che nella soluzione delle controversie la Corte applicherà:
  - **convenzioni internazionali**, sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute tra gli Stati in controversia
  - la **consuetudine internazionale**, come prova di una pratica generalmente accettata come diritto
  - i **principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili**
  - le **decisioni giudiziarie** e la **dottrina** degli autori più altamente qualificati delle varie nazioni, come strumenti sussidiari per la determinazione delle norme di diritto
- ▶ **Funzione:** l'articolo non determina (e non potrebbe) una precisa e specifica gerarchia delle fonti, ma si limita ad operare una **mera ricognizione** delle stesse senza un ordine di priorità

**Singole fonti**

- ▶ **Consuetudini:** norme *non scritte* che formano il *diritto internazionale* generale, nel senso di vincolare tutti i soggetti della Comunità internazionale
- ▶ **Trattati:** sono fonti che trovano nella norma consuetudinaria *pacta sunt servanda* il **fondamento** della loro obbligatorietà, sono **vincolanti solo per i soggetti** che hanno concorso alla loro **formazione** e costituiscono il c.d. *diritto internazionale particolare*. Si distinguono in **formali** o **materiali**, a seconda che istituiscano ulteriori fonti di produzione di norme o regolino direttamente i rapporti giuridici tra gli Stati contraenti
- ▶ **Atti vincolanti delle organizzazioni internazionali:** sono fonti previste dagli accordi istitutivi delle organizzazioni internazionali e hanno efficacia per i soli Stati membri (es. regolamenti, direttive, decisioni dell'UE)
- ▶ **Fonti super primarie:** sono i citati **principi costituzionali** di D.I. che sono la *sintesi di quelli enunciati dalle Costituzioni dei singoli paesi* e che sono *"l'espressione diretta ed immediata della volontà del corpo sociale internazionale"*. Tali principi sono citati con una poco chiara definizione "**principi generali riconosciuti dalle nazioni civili**" del citato art. 38 Statuto C.I.G. e rappresentano la coscienza giuridica dell'ordinamento internazionale
- ▶ **Principi costituzionali dell'O.I. (opinione controversa)**

**Gerarchia delle fonti**

- ▶ le **consuetudini** sono riconosciute unanimemente come *fonti di primo grado*
- ▶ i **trattati** che sono *fonti di primo grado*
- ▶ gli **atti delle O.I.** rappresentano fonti secondarie



**Accordi di collegamento** artt. 57 e 63  
*Carta delle Nazioni Unite 26-6-1945*

Particolari accordi stipulati tra il Consiglio Economico e Sociale e i diversi *istituti specializzati* [vedi →] allo scopo di creare un coordinamento tra l'azione svolta da tali organismi.

In genere i principali legami che si instaurano tra il Consiglio e le organizzazioni consistono:

- in un'informazione reciproca sull'attività svolta attraverso uno scambio di osservatori e mediante la periodica trasmissione di rapporti;
- in un'attività di coordinamento e consultazione reciproca nell'espletamento dei programmi.

**Acque interne** art. 8 *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 10-12-1982*

Sono tutte le acque comprese nel territorio di uno Stato come i laghi e i fiumi, nonché tutti gli spazi marini situati al di qua della *linea di base* [vedi →] e cioè i porti, le rade e le baie storiche.

Le (—) sono assimilate al territorio dello Stato costiero: esso infatti vi esercita la piena sovranità senza quelle limitazioni che incontra nel *mare territoriale* [vedi →].

**Alto mare** artt. 86-120 *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 10-12-1982*

L' (—), altrimenti definito *mare aperto*, *mare libero* o *mare internazionale*, è lo spazio marino che si estende al di là delle *acque interne* [vedi →] e del *mare territoriale* [vedi →] e che non è compreso né nella *zona economica esclusiva* [vedi →] né nelle acque arcipelaghe di uno Stato arcipelago (art. 86 Conv. Montego Bay).

Si tratta dell'unica zona in cui trova ancora applicazione il principio della *libertà dei mari* [vedi →], che comporta il riconoscimento a ciascuno Stato di un uguale diritto ad esercitare tutte le attività di utilizzo del mare internazionalmente lecite quali la navigazione, il sorvolo, la pesca, la posa dei cavi, la costruzione di isole artificiali e la ricerca scientifica. Questa libertà non è però illimitata: il suo esercizio infatti è condizionato al rispetto degli interessi e della libertà degli altri Stati.

Una dichiarazione di principi dell'*Assemblea Generale delle Nazioni Unite* [vedi →] ha de-

finito le risorse del suolo e del sottosuolo marino dell' (—) come patrimonio comune dell'umanità non suscettibile di appropriazione da parte di alcuno Stato.

**Antartide** *Trattato di Washington 1-11-1959*

È la zona intorno al Polo Sud sottoposta nel corso degli anni alle rivendicazioni territoriali di diversi Stati.

Respinta ogni pretesa di sovranità territoriale l' (—) è oggi sottoposto ad un *regime internazionale* instaurato dal Trattato di Washington.

I punti chiave dell'accordo, cui aderiscono all'incirca quaranta Paesi, tra cui le maggiori potenze e i sette Stati rivendicanti la sovranità (*claimant States*) sono:

- il congelamento delle pretese di sovranità e delle opposizioni ad esse avanzate dagli altri Stati;
- l'interdizione di ogni attività di carattere militare;
- la libertà nella ricerca scientifica;
- la cooperazione nell'espletamento di quest'ultima attività (mediante scambi di informazioni e di personale scientifico);
- la sottoposizione esclusiva del personale che opera nelle basi dell'Antartide allo Stato di cui ha la nazionalità.

**Apartheid**

Politica di *segregazione razziale* tesa ad impedire l'esercizio di numerosi *diritti e libertà fondamentali* (circolazione, soggiorno, voto etc.) ad una parte della popolazione.

È stata praticata soprattutto nella *Repubblica del Sudafrica* dove ha trovato, addirittura, una *compiuta disciplina legislativa*.

Le numerose pressioni della Comunità internazionale e soprattutto dell'*ONU* [vedi →], che ha condannato la politica di (—) isolando economicamente il Sud Africa (*politica delle sanzioni*), nonché l'evoluzione politica all'interno del Paese, hanno portato al superamento dell' (—).

**Arbitrato**

Procedimento di risoluzione di una controversia affidata ad un giudice internazionale la cui giurisdizione è stata preventivamente accettata dalle parti in controversia.

Elementi dell'—) sono:

- *mutuo consenso* degli Stati di sottoporre la controversia ad un arbitro;
- *interposizione* di un *organo internazionale* arbitrale;
- reciproco *impegno* degli Stati ad accettare la sentenza.

### Asilo [DIRITTO DI]

È il *diritto di potersi rifugiare* nei *porti neutrali* riconosciuto dalle convenzioni internazionali alle navi e agli aeromobili da guerra degli Stati belligeranti in caso di grave avaria o per cattive condizioni atmosferiche, nonostante il divieto da parte dello Stato neutrale di accesso. Il diritto di —) può essere limitato, sul piano convenzionale, da trattati in materia di estradizione. Si tratta di accordi internazionali, generalmente bilaterali, qualche volta multilaterali, con i quali uno Stato si impegna a consegnare ad un altro individui da quest'ultimo perseguitati per reati contemplati dagli accordi medesimi.

### Asilo diplomatico

È la possibilità concessa ad una persona, perseguitata per motivi politici, di chiedere *asilo politico* [vedi →] presso una rappresentanza diplomatica straniera o presso una nave straniera, restando però sul territorio del proprio Stato di appartenenza: quest'ultima caratteristica lo differenzia dall'*asilo territoriale* [vedi →].

### Asilo neutrale

È un istituto caratteristico del diritto bellico (ed in ciò si differenzia dall'*asilo diplomatico* [vedi →] e dall'*asilo territoriale* [vedi →]), secondo il quale uno Stato neutrale può concedere rifugio ai belligeranti o a terze persone *finché durano le ostilità*.

**Asilo politico** artt. 10, 26 Cost.; *Convenzione di Ginevra 29-7-1951 resa esecutiva con L. 22-7-1952, n. 772*

È il diritto soggettivo perfetto concesso ad uno straniero di trovare rifugio nel territorio o presso una rappresentanza diplomatica di uno Stato terzo, qualora sia perseguitato o subisca discriminazioni per motivi politici, religiosi o razziali.

**Asilo territoriale** *Convenzione di Ginevra 28-7-1951 resa esecutiva con L. 23-7-1954, n. 772; art. 14 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*

È la protezione accordata da uno Stato sul proprio territorio ad un soggetto che, nel suo Paese, è perseguitato per motivi politici, religiosi o razziali; si differenzia dall'*asilo diplomatico* [vedi →] in quanto la tutela viene assicurata sul proprio territorio e non presso una sede diplomatica all'estero.

**Assemblea Generale delle Nazioni Unite** artt. 9-22, *Carta delle Nazioni Unite 26-6-1945*

Organo dell'*ONU* [vedi →] composto da tutti gli *Stati membri* dell'organizzazione; ogni Stato può essere rappresentato da cinque delegati pur avendo diritto ad *un solo voto*.

L'—) «può discutere *qualsiasi questione* o argomento che rientri nei fini dello Statuto o che abbia riferimento ai poteri e alle funzioni degli organi delle Nazioni Unite».

Le *raccomandazioni* [vedi →] dell'—) *non sono vincolanti*, se non in due casi particolari: in materia di *ripartizione delle spese* e nello stabilire le modalità e tempi per concedere l'*indipendenza ai territori sottoposti al dominio coloniale* (compito di fatto esaurito).

La sede principale dell'organo è a New York, benché alcune sedute si siano svolte in città diverse (Parigi, Ginevra).

### Atti unilaterali

Per *atto unilaterale* s'intende la *manifestazione di volontà di un unico soggetto* (in questo caso, lo Stato), generalmente resa di pubblico dominio attraverso un documento scritto, una *dichiarazione*, una *conferenza* o altre forme, con cui vengono poste in essere norme generatrici di diritti ed obblighi che coinvolgono altri soggetti della Comunità internazionale.

Un particolare effetto giuridico di tali atti, secondo parte della dottrina, consisterebbe nella *preclusione* (cd. *estoppel* negli ordinamenti di *common law*): per ragioni di coerenza, infatti, ad un soggetto sarebbe *preclusa* la facoltà di *disconoscere* le proprie *dichiarazioni* o la propria condotta se un terzo, confidando legittimamente in queste ultime, subisse un danno da tale disconoscimento.

### **Aut dedere aut iudicare** [O SOTTOPORRE A GIUDIZIO O ESTRADARE]

Principio del diritto internazionale in forza del quale lo Stato sul cui territorio si trova un soggetto che ha commesso dei *crimini internazionali* [vedi →] ha l'obbligo di sottoporlo a giudizio o di estradarlo.

### **Autodeterminazione dei popoli** [PRINCIPIO DI] artt. 1 ss. Carta delle Nazioni Unite 26-6-1945

Secondo questo principio tutte le nazioni hanno il diritto di scegliere liberamente, e senza interferenze esterne, il proprio *status politico*, nonché di sviluppare autonomamente le proprie relazioni economiche, sociali e culturali. Le altre nazioni devono rispettare, in qualunque momento, tale diritto.

### **Autorità internazionale dei fondi marini** artt. 156 ss. Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 10-12-1982

[14-20 PORT ROYAL STREET, KINGSTON, JAMAICA; INTERNET: WWW.ISA.ORG.JM]

Organismo istituito dalla Convenzione di *Montego Bay* cui è stato attribuito il compito di presiedere allo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo dell'*alto mare* [vedi →] e di garantire che questo avvenga nell'interesse dell'umanità.

Il sistema previsto si fonda sul concetto di *sfruttamento parallelo*, volto a conciliare il principio di *patrimonio comune dell'umanità* [vedi →] con il dato di fatto che solo alcuni Stati dispongono dei mezzi tecnici e finanziari atti ad intervenire nella zona.

### **Baie** art. 10 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 10-12-1982

Sono insenature di terraferma, in cui il mare penetra con certa profondità. Le (—) sono importanti ai fini della delimitazione del *mare territoriale* [vedi →].

#### • (—) storiche

Sono quelle (—) sulle quali lo Stato costiero può vantare *diritti esclusivi consolidati nel tempo* per tacito consenso di altri Stati.

#### • (—) vitali

È una nozione estremamente controversa con cui si fa riferimento a quelle (—) che rivestono per uno Stato importanza fondamentale (*vitali*) dal punto di vista economico o militare e

sulle quali viene rivendicato il diritto di esercitare gli stessi poteri attribuiti in relazione al *mare territoriale* [vedi →]; ovviamente l'apertura di tali insenature supera le 24 miglia marine.

### **Bandiera**

#### • (—) ombra

È l'utilizzazione della (—) di uno Stato da parte di una nave in mancanza del requisito del *genuine link* [vedi →] (legame effettivo) tra lo Stato della (—) e la nave stessa.

• **Stato della (—)** art. 91 *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 10-12-1982*  
Stato di cui una nave ha la nazionalità, che esercita su di essa poteri in via esclusiva. Per l'immatricolazione di una nave nei registri navali di una determinata nazione è necessario:

- un legame sostanziale tra lo Stato e la nave (*genuine link*);
- un effettivo controllo da parte dello Stato sulla nave stessa.

### **Bernadotte** [CASO] *Parere consultivo della CIG 11-4-1949*

Si tratta di un famoso parere reso dalla *Corte Internazionale di Giustizia* [vedi →]; in quell'occasione si trattava di decidere se l'*ONU* [vedi →] avesse il diritto di pretendere la riparazione per l'uccisione di due suoi funzionari in missione ufficiale in territorio israeliano, il conte svedese Folke Bernadotte ed il colonnello francese André Sérot.

La questione fu risolta in senso favorevole all'*ONU*, affermando che quest'ultima «è un soggetto di diritto internazionale, che essa è titolare di diritti e obblighi internazionali e ha la capacità di far valere i suoi diritti per mezzo di reclami internazionali».

### **Buon vicinato** [ACCORDI TRA GLI STATI]

Rapporti che gli Stati limitrofi intrattengono reciprocamente per il soddisfacimento di bisogni comuni.

Tra gli accordi di (—), si distinguono:

- *accordi di frontiera*, aventi lo scopo di facilitare il passaggio degli abitanti di uno Stato da un territorio statale ad un altro;
- *accordi generali* tra Stati vicini, che investono non solo le zone ai confini, ma tutto il territorio degli Stati limitrofi;



- *accordi aventi natura politica*, che contengono obblighi reciproci di non aggressione. Tipico accordo di (—) è quello in vigore tra Italia e Repubblica di S. Marino, Stato che costituisce una enclave e quindi necessita di un accordo di (—) per garantirsi una vita indipendente.

### Buoni uffici

Procedimento diplomatico di soluzione delle controversie internazionali, i (—) consistono nell'intervento di un terzo (Stato, individuo, organizzazione internazionale), *rivolto all'avvio o alla ripresa di negoziati tra le parti*. Non sono sottoposti ad alcuna formalità che non sia l'accettazione delle parti in lite; il soggetto terzo, inoltre, non può entrare nel merito della controversia.

### Carta atlantica

Documento firmato il 14 agosto 1941 dal Presidente statunitense Roosevelt e dal Premier britannico Churchill con il quale si riconosceva la necessità di accrescere, a guerra conclusa, la collaborazione fra Stati e di porre le basi per un *nuovo sistema di sicurezza internazionale*, preso atto del sostanziale fallimento della Società delle Nazioni.

Attraverso varie rielaborazioni la (—) portò alla istituzione dell'*ONU* [vedi →].

### Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Documento, proclamato nel corso del Consiglio europeo di Nizza del 20 dicembre 2000 e nuovamente a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (per apportarvi alcune modifiche), che sancisce in maniera visibile il carattere fondamentale e la portata dei diritti umani per i cittadini dell'Unione.

La (—) riprende e raccoglie per la prima volta in un testo organico i diritti civili, politici, economici e sociali suddividendoli in sei categorie di valori: dignità (artt. 1-5), libertà (artt. 6-19), uguaglianza (artt. 20-26), solidarietà (artt. 27-38), cittadinanza (artt. 39-46) e giustizia (artt. 47-50).

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, essa ha ormai acquisito *valore giuridico vincolante* ex art. 6 TUE.

### Caschi blu

Forze internazionali di pace, integrate all'*ONU* [vedi →] e sottoposte alla direzione del Segretario Generale, che agiscono sotto il controllo degli organi che ne hanno disposto la creazione, ovvero il *Consiglio di Sicurezza* [vedi →] e l'*Assemblea Generale delle Nazioni Unite* [vedi →]. Vengono inviate sul territorio teatro di un conflitto col consenso dello Stato territoriale e non possono svolgere azioni belliche, ma limitarsi all'uso della forza armata solo per legittima difesa.

### Casus belli

Situazione di fatto caratterizzata da una grave offesa e lesione dei diritti soggettivi cagionata da uno Stato ad un altro.

Il verificarsi di un (—) legittima lo Stato offeso alla dichiarazione dello stato di guerra.

Per prevenire tale dichiarazione vengono ordinariamente adottate, dalla Comunità internazionale, procedure volte ad una soluzione pacifica della controversia.

Come esempio di (—) può essere ricordata l'aggressione tedesca del 1939 contro la Polonia, che causò l'instaurazione dello stato di guerra contro la Germania stessa da parte di Gran Bretagna e Francia.

**CDI** [sigla di COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE] art. 13 *Carta delle Nazioni Unite* 26-6-1945

È un organo sussidiario a carattere permanente istituito con la risoluzione n. 174 del 21 novembre 1947: il suo fine (art. 15 dello Statuto) è quello di promuovere lo *sviluppo progressivo del diritto internazionale* [vedi →] e la sua codificazione [vedi → *Codificazione (del diritto internazionale)*]. I compiti fondamentali della (—) sono:

- procedere alla redazione scritta e sistematica di norme consuetudinarie appartenenti a campi del diritto internazionale in cui esiste una prassi consolidata e univoca;
- predisporre progetti di Convenzioni per la codificazione di materie non ancora regolate da norme internazionali o nelle quali non è possibile rilevare l'esistenza di una prassi diffusa da parte degli Stati.

La (—) è composta da 34 membri che vengono nominati dall'*Assemblea Generale* [vedi →] secondo un criterio geografico, scelti da una lista di nominativi presentati dagli Stati.

### Clausola Calvo

Clausola che prende il nome dall'internazionalista argentino ad averla formulata per primo nel secolo scorso e che riserva le controversie in tema di trattamento degli stranieri e dei loro beni all'*esclusiva competenza* dei tribunali dello Stato locale.

Attraverso questa clausola (che intendeva rispondere agli interventi anche armati degli Stati a protezione dei propri cittadini all'estero) l'individuo *rinuncia ad invocare la protezione diplomatica* [vedi →] del proprio Stato nazionale.

### Clausola compromissoria

Attraverso la (—) gli Stati firmatari di un *trattato internazionale* [vedi →] si impegnano a sottoporre ad un arbitro tutte o solo alcune delle controversie che potranno eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'attuazione del trattato stesso [vedi → *Arbitrato*].

### Clausola facoltativa

Disposizione accessoria ad un trattato con la quale si accorda ai contraenti la *facoltà di scegliere* se obbligarsi o meno ad adempiere quanto la (—) stessa statuisce.

### Clausola *rebus sic stantibus* art. 62

*Convenzione sul diritto dei trattati 23-5-1969*  
È una causa di *estinzione dei trattati* [vedi →], secondo la quale un *mutamento radicale* delle condizioni che hanno originariamente portato alla stipula di un trattato può essere invocato da una delle parti come causa di estinzione dello stesso.

La (—) opera anche se *non* è stata *espressamente* prevista dal testo del trattato e, inoltre, *non* prevede un *effetto risolutivo automatico*, ma l'accettazione delle parti contraenti.

Essa *non opera* (art. 62 par. 2b, Conv. Vienna) se il mutamento della circostanza è stato determinato dallo Stato che invoca l'applicazione della (—).

La competenza sulle *controversie* sorte su materie di (—) spetta, di regola, alla *Corte Internazionale di Giustizia* [vedi →].

### Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità

È la denominazione attribuita al testo elaborato dalla Commissione di diritto internazionale [vedi → *CDI*] dove per la prima volta vengono codificati [vedi → *Codificazione*] i crimini internazionali commessi dagli individui e le condizioni per poter procedere alla loro repressione. Le disposizioni contenute nel (—) si applicano unicamente *ai crimini commessi dagli individui*; per quelli attribuibili allo Stato valgono le prescrizioni contenute nel Progetto di articoli sulla *responsabilità internazionale dello Stato* [vedi →].

### Codici internazionali di condotta

I *codici internazionali di condotta* rientrano nella *soft law*. Talvolta vengono emanati atti non vincolanti che rappresentano uno stadio più avanzato delle semplici raccomandazioni e che contengono *impegni politici* sottoscritti da organi dello Stato preposti alla *politica internazionale* (es. Ministri degli Esteri). È questo il caso del *Codice di condotta de L'Aja* (sottoscritto da 137 Paesi e partito il 25-11-2002) in materia di *lancio di missili balistici*.

Tali documenti, comunque, oltre ad aprire la strada a negoziazione di trattati nel futuro creano negli Stati firmatari una forte aspettativa di comportamenti conformi (MARCHISIO).

### Codificazione [DEL DIRITTO INTERNAZIONALE] art. 13 Carta delle Nazioni Unite 26-6-1945

È la raccolta *sistematica e ordinata*, in un *corpus* di regole scritte, delle norme consuetudinarie di diritto internazionale.

La (—) è un fattore di *accertamento* e di *ristrutturazione* del diritto positivo e, quindi, anche uno strumento di *sviluppo* del diritto internazionale.

Il processo di (—) è svolto principalmente sotto l'egida della Commissione di diritto internazionale [vedi → *CDI*], organo dell'*ONU* [vedi →] composto da giuristi di riconosciuta competenza in materie internazionalistiche che siedono a titolo personale in seno alla commissione.

I progetti elaborati da quest'organo sono successivamente discussi e approvati dagli Stati.